

DELIBERA N. 364 /12/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE CANALE ITALIA) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 26 DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996,
N. 545, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 23 DICEMBRE 1996,
N. 650**

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650 e, in particolare, l'art. 1, comma 26;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 28/12/DICAM/PROC. 2401/ZD - datato 21 marzo 2012 e notificato in data 02 aprile 2012, con il quale è stata contestata alla società Canale Italia S.r.l. con sede legale in Rubano (PD), alla via Pacinotti n. 18, esercente l'emittente satellitare Canale Italia la violazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, in quanto sulla predetta emittente televisiva, in data 20 giugno 2011, sono stati diffusi messaggi pubblicitari, così come segue: dalle ore 6.25.01 alle ore 6.26.03, dalle ore 6.51.40 alle ore 6.52.41, dalle ore 19.00.42 alle ore 19.01.42, dalle ore 19.03.15 alle ore 19.04.20, dalle ore 21.53.30 alle ore 21.54.31 e dalle ore 23.11.11 alle ore 23.12.11 è stato mandato in onda un messaggio pubblicitario relativo ad un servizio di astrologia con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo di una numerazione telefonica a sovrapprezzo 899.89.89.89; dalle ore 10.00.30 alle ore 10.00.45 è stato trasmesso un messaggio pubblicitario relativo ad un servizio di cartomanzia, nel corso del quale compare in sovrapposizione sullo schermo televisivo la numerazione telefonica a sovrapprezzo 899600082;

RILEVATO che la società in questione non ha trasmesso nel termine assegnato alcuna memoria difensiva, né ha fatto richiesta di essere ascoltata, in sede di audizione, in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650 *“è vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e*

videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24";

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare Canale Italia integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650 nel corso della programmazione diffusa il giorno 20 giugno 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in quanto occorre tener conto da una parte della reiterazione della violazione consistente nella trasmissione nella stessa giornata di programmazione di messaggi pubblicitari relativi ad un servizio di astrologia con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo di una numerazione telefonica a sovrapprezzo a danno, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente e da un'altra parte della circostanza che il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650 di dover determinare la sanzione nella misura di euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) corrispondente a due volte il minimo edittale, pari a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 1, comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO l'art. 51, comma 1, lett. f) d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Canale Italia S.r.l. con sede legale in Rubano (PD), alla via Pacinotti n. 18, esercente l'emittente televisiva satellitare Canale Italia di pagare la sanzione amministrativa di euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 364/12/CONS*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 364/12/CONS*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola